



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8223 del 2016, proposto da Umberto Angelici, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

***contro***

Comune di Sabaudia, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00119/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 maggio 2022 il Cons. Annamaria Fasano e rilevato che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da

remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Umberto Angelici, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, impugnava il provvedimento del Comune di Sabaudia n. 17, prot. n. 5268/U.T. dell'8 novembre 2006, recante diniego di sanatoria in relazione a plurime istanze inoltrate dallo stesso (assunte agli atti del protocollo del Comune di Sabaudia in data 31 maggio 2004, rispettivamente con i nn. 12789, 12788, 12787, 12786, 12785, 12784, 12783, 12782 e 12781), ai sensi della l. n. 326/2003 e della L.R. n. 12 del 2004, aventi a oggetto un immobile con destinazione agricola, realizzato in base a regolare permesso di costruire (concessione edilizia n. 5940 del 28 febbraio 2002), sito in località S. Andrea, per le varianti eseguite consistenti: a) nel cambio di destinazione d'uso dell'immobile, da agricolo a residenziale; b) nella realizzazione di una tettoia, di volumi tecnici e di un piano intermedio (soppalco interno).

2. Il diniego di condono si fondava sul rilievo che le opere abusive erano state ultimate dopo la scadenza (31 marzo 2003) prevista dalla l. n. 326/2003, tenuto conto che la documentazione agli atti evidenziava che, in epoca successiva a detta scadenza (il 19 maggio 2003 ed il 27 giugno 2003), tali opere non erano ancora state realizzate.

3. Il ricorrente denunciava l'illegittimità del diniego, lamentando:

a) eccesso di potere per difetto ed incompletezza dell'istruttoria, insufficienza della motivazione e perplessità dell'azione amministrativa, in quanto l'amministrazione avrebbe erroneamente inteso il concetto di ultimazione delle opere abusive (in senso materiale e non già giuridico), facendo riferimento ad una disciplina non

pertinente e non motivando sulle reali ragioni per cui il condono era stato rifiutato;  
b) violazione dell'art. 32 del d .l. n. 269/2003 (convertito con l. n. 326/2003) e dell'art. 2 della L.R. n. 12 del 2004 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, in ragione della irrilevanza dei vincoli gravanti sulla zona, non imponendo l'inedificabilità assoluta.

4. Il Collegio, con ordinanza n. 1037 del 4 dicembre 2014, disponeva un incombente istruttorio a carico del Comune di Sabaudia.

4.1 Il Comune, in adempimento della richiesta, trasmetteva la nota prot. n. 1487 del 26 gennaio 2015, evidenziando che il diniego di condono era giustificato dal fatto che le opere in questione non potevano essere oggetto di sanatoria in base all'art. 3, lett. b), L. R. n. 12/2004, in quanto realizzate in un'area gravata da vincoli ambientali e paesaggistici (Parco nazionale del Circeo; vincolo ambientale ex legge n. 3267/1923 e 1126/1926; ZPS IT 6040015), in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

4.2. Umberto Angelici impugnava la nota del Comune di Sabaudia prot. n. 1487 del 26 gennaio 2015 con motivi aggiunti depositati il 28 aprile 2015, deducendo le seguenti doglianze:

- violazione dell'art. 3 cit. in relazione all'art. 2, della L.R. n. 12/2004, in quanto, nel caso di specie, i lavori realizzati non comportavano superfici o volumi aggiuntivi, né i vincoli gravanti sulla zona potevano essere in alcun modo implicati dalle opere (interne) ritenute difformi rispetto al progetto originario assentito, risolvendosi dette difformità in gran parte in profili funzionali. Ne conseguiva l'inconferenza del richiamo all'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 12/2004, non essendo l'intervento oggetto di richiesta di condono difforme dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

- eccesso di potere, poiché l'integrazione motivazionale contenuta nella nota comunale prot. n. 1487 del 26 gennaio 2015 non dava conto delle ragioni del diniego, per l'erroneità della tesi sostenuta dal Comune, in quanto tale diniego poteva scaturire da una serie di attività (in specie la valutazione dell'intervento in sé, delle sue caratteristiche strutturali e della compatibilità di esso con le vigenti prescrizioni urbanistiche), di cui non vi era traccia né nel provvedimento *ab origine* impugnato, né nella nota gravata con i motivi aggiunti.

5. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n. 119 del 2016, dichiarava improcedibile il ricorso originario, respingendo i motivi aggiunti. Il Collegio rilevava che *“dall'avvenuto superamento del diniego con esso impugnato ad opera della nota comunale prot. n. 1487 del 26 gennaio 2015, la quale – ben lungi dall'integrare solo una “relazione sui fatti di causa” – costituisce in realtà un vero e proprio nuovo diniego di condono, emanato dal competente Ufficio comunale e fondato su una nuova motivazione, distinta rispetto a quella del provvedimento originario”*. L'improcedibilità del ricorso originario restava in ogni caso ferma anche ritenendo la nota prot. n. 1487 del 26 gennaio 2015 del Comune di Sabaudia una (ammissibile) integrazione della motivazione del diniego di condono edilizio impugnato con l'atto introduttivo della lite, tenuto conto che *“In base alla più recente giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018; id., Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194; T.A.R. Toscana, Sez. III, 28 aprile 2015, n. 672) infatti, l'integrazione postuma della motivazione è ammessa nei casi di attività vincolata, qual è il diniego di sanatoria edilizia. Invero, nel giudizio amministrativo, il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto, poiché non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione: è tra l'altro il caso degli atti di natura vincolata di cui all'art. 21-octies della l. n. 241/1990, per i quali la P.A. può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 18 giugno 2015, n. 3259)”*. In tale ipotesi, il gravame non poteva, comunque, essere accolto, atteso che

il diniego era sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, almeno una delle quali (quella fondata sull'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 12/2004) appariva immune dalle censure dedotte dal ricorrente. Quanto ai motivi aggiunti, il giudice di prima istanza evidenziava l'esistenza, nell'area interessata dai lavori, avente destinazione a zona verde rurale, di più vincoli (idrogeologico, paesistico-ambientale, Parco Nazionale del Circeo, Zona di Protezione Speciale, cd. Z.P.S.), puntualmente indicati dall'amministrazione, da cui scaturiva la causa ostantiva al condono ex art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 12/2004.

6. Umberto Angelici ha proposto appello, illustrato con memorie, lamentando:

a) *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 12/2004 e degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e s.m.i e dell'art. 32, co. 27, d.lgs. n 269/2003 e s.m.i. Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost). Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12/2004 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 27, d.lgs. n. 269/2003 e s.m.i.. Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione”*.

L'appellante, inoltre, ha riproposto i medesimi motivi fatti valere avverso il primo diniego di condono e non esaminati dal T.A.R., nell'ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere più corretta la seconda tesi ricostruttiva prospettata dal giudice di primo grado rispetto al rapporto tra i due dinieghi, considerando il secondo integrativo (e non già sostitutivo) del primo.

7. Il Comune di Sabaudia, benchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

8. All'udienza pubblica del 2 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

9. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12 del 2004 e degli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985, e dell'art. 32, comma 27, del d.lgs. n. 269 del 2003. Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

L'appellante lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prima istanza, la nota del 26.1.2015 con la quale il Comune di Sabaudia, dopo nove anni dal primo diniego (del novembre 2006) ha preteso di sostituire/integrare il diniego originario è del tutto illegittima sotto molteplici profili, già denunciati nel corso del giudizio di primo grado con motivi aggiunti.

Nella fattispecie in esame, pur essendo l'area vincolata e pur essendo stati eseguiti una serie di piccoli interventi in difformità dal titolo abilitativo (comunque rilasciato), tali interventi non sarebbero in contrasto con le norme urbanistiche né con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, trattandosi di piccole difformità quasi tutte realizzate all'interno delle costruzioni assentite, senza alcun aumento di cubatura o mutamento sostanziale del complessivo aspetto esterno delle medesime, rispetto a quanto previsto dal titolo abilitativo regolarmente ottenuto.

L'appellante evidenzia che né il provvedimento di diniego n. 1487 del 2015, né la sentenza impugnata illustrerebbero le ragioni per quali si ritengono violate le norme e le prescrizioni urbanistiche degli interventi posti in essere all'interno delle costruzioni, che avrebbero, peraltro, dovuto essere considerati ciascuno separatamente. Si farebbe riferimento ad un solo intervento considerato incompatibile con la normativa urbanistica: quello relativo al mutamento della destinazione d'uso, da agricolo e residenziale di una parte dell'immobile (corpo B)

rilevando che l'area su cui sorge l'edificio è destinata nel P.R.G. del Comune di Sabaudia a 'zona verde rurale', regolamentata dall'art. 17 delle N.T.A. e dalla legge regionale n. 38/1999. Da tali disposizioni non risulterebbe un divieto assoluto di costruzioni a scopo residenziale/abitativo, ma sarebbe consentita la costruzione di 'abitazioni rurali'. Il Comune, pertanto, avrebbe dovuto distinguere tra i vari interventi oggetto di separate domande, motivando su ciascuno di essi. Per gli interventi che hanno riguardato la mancata realizzazione dei locali interrati nel corpo A dell'edificio, si ritiene che l'ampliamento del solaio di calpestio del piano terra con realizzazione di un portico, e l'edificazione, all'interno del corpo B, di quattro locali in luogo dei tre previsti e di un soppalco, non determinerebbero alcun profilo di contrasto con norme urbanistiche o prescrizioni degli strumenti urbanistici, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 3 L.R. n. 12 del 2004.

10. Con il secondo mezzo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12 del 2004 e degli artt. 32 e 33 della l. n. 47 del 1985 e s.m.i., e dell'art. 32, comma 27, d.lgs. n. 269 del 2003 e s.m.i.. Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Eccesso di potere per errore dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

L'appellante ritiene che la normativa rilevante, ed in particolare l'art. 3, lett. b) L.R. n. 12/2004, debba essere interpretata secondo un indirizzo costituzionalmente orientato, che tenga conto del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di quello di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), il quale comporta la necessità di compiere scelte che tutelino l'interesse pubblico e i beni comuni con il minor sacrificio possibile di quelli privati eventualmente contrapposti.

Per tale ragione, il diniego non può essere pronunciato in via automatica, ma deve implicare una puntuale valutazione delle negative incidenze degli interventi oggetto di richiesta di sanatoria rispetto ai beni tutelati. I principi enunciati hanno rilievo in

particolar modo nel caso in esame, dove la sanatoria ha riguardato difformità progettuali relative esclusivamente all'interno della costruzione o a profili funzionali. L'esponente, pertanto, ritiene irragionevole una lettura della norma di cui all'art. 3 L. R. 12/2004 che imponga il diniego anche in caso di difformità che non incidono in alcun modo sugli aspetti paesaggistici ed ambientali delle aree coinvolte.

Il diniego impugnato, inoltre, non recherebbe alcuna valutazione in merito, oltre al fatto che si denuncia come sarebbe stato necessario consentire la partecipazione al procedimento, mediante l'invio del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990. Si lamenta che la scelta del Comune di procedere in corso di causa, dopo diversi anni, a sostituire/integrare la motivazione del diniego originario sarebbe illegittima.

L'appellante precisa che, nel caso in cui il Collegio dovesse ritenere più corretta la seconda ipotesi ricostruttiva prospettata dal T.A.R. rispetto al rapporto tra i due dinieghi, considerando il secondo integrativo e non già sostitutivo del primo, intende riproporre i motivi fatti valere avverso il primo diniego e non esaminati dal T.A.R., con cui si è denunciato: a) eccesso di potere per difetto ed incompletezza dell'istruttoria, insufficienza della motivazione, perplessità dell'azione amministrativa; b) violazione dell'art. 32 d. l. 30 settembre 2009, n. 69 (convertito con legge 24 novembre 2004 n. 326) e dell'art. 2 L.R. n. 12 del 2004, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

11. Le dedotte censure vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.

11.1. I mezzi vanno respinti per i principi di seguito enunciati.

Il Collegio rileva che con il ricorso originario l'appellante aveva impugnato il provvedimento del Comune di Sabaudia n. 17, prot. n. 5268/U.T. dell'8 novembre 2006, recante diniego di sanatoria in relazione alle plurime istanze inoltrate dal



ricorrente ai sensi della l. n. 326 del 2003, per le varianti eseguite su un immobile ad uso agricolo, realizzato in base a regolare permesso a costruire.

Successivamente, a seguito di incombenza istruttorio disposto dal Tribunale adito con ordinanza n. 1037 del 2014, il Comune, con nota del 26 gennaio 2015, a motivazione del diniego di condono, precisava che le opere in questione non erano suscettibili di sanatoria in base all'art. 3, lett. b) L.R. n. 12/2004 in quanto realizzate in un'area gravata da vincoli ambientali e paesaggistici (Parco Nazionale del Circeo; vincolo paesaggistico ambientale ex l. n. 1497/39 e d.lgs. 42/2004; vincolo idrogeologico l. n. 3267/1923 e n. 1126 del 1926, c.d. ZPS IT 6040015), in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

La nota è stata oggetto di impugnazione per motivi aggiunti al ricorso originario.

Il Tribunale amministrativo ha correttamente dichiarato l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso originario, ritenendo la nota del 26.1.2015, prot. n. 1487, del Comune di Sabaudia un nuovo diniego di condono, distinto da quello originario, emanato dal competente Ufficio comunale e fondato su una nuova motivazione. Tale approdo interpretativo va, infatti, condiviso, tenuto conto che dalla piana lettura dei due provvedimenti impugnati si evince chiaramente che la nota prot. 1487 reca una differente motivazione del diniego, fondata sul rilievo che *“la destinazione urbanistica dell'area interessata dai lavori abusivi, in uno con la presenza di plurimi vincoli gravanti su detta area, con conseguente inveramento della causa ostativa della sanatoria prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 12/2004”*. Il precedente diniego, invece, ha illustrato una differente ragione di rigetto, atteso che, pur avendo elencato i vincoli gravanti sull'area, ha sostanzialmente addotto quale ostacolo alla sanatoria l'ultimazione delle opere in epoca successiva al termine ultimo (31 marzo 2003).

11.2. Il giudice di prima istanza, inoltre, a completezza del ragionamento decisorio, ha evidenziato che, anche volendo ritenere la nota prot. n. 1487 una integrazione postuma della motivazione del diniego di condono edilizio precedentemente comunicato, rimane ferma l'improcedibilità del ricorso originario, evidenziando come il gravame debba essere respinto in quanto il diniego è sorretto da plurime motivazioni, autonome tra loro, almeno una delle quali immune dalle censure dedotte dal ricorrente.

11.3. L'assunto va condiviso.

Va premesso che le opere per cui è stato espresso il diniego di condono hanno riguardato: a) la mancata realizzazione dei locali interrati nel corpo A dell'edificio; b) l'ampliamento del solaio di calpestio del piano terra con realizzazione di un portico; c) la realizzazione all'interno del corpo B) di quattro locali, in luogo dei tre previsti e di un soppalco; d) il cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale di alcune parti dell'immobile.

La nota comunale del 26 gennaio 2015 ha motivato il diniego in ragione dell'esistenza, nell'area interessata dai lavori, avente destinazione a zona verde rurale, di più vincoli (idrogeologico, paesistico ambientale, Parco Nazionale del Circeo, Zona di protezione Speciale, c.d. Z.P.S.) da cui ha fatto discendere l'applicazione, alla vicenda in esame, della causa ostativa al condono ex art. 3, comma 1, lett. b) L.R. n. 12 del 2004.

Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con la l. n. 326/2003), il rigetto della domanda di sanatoria di un abuso edilizio scaturisce dalla sussistenza di un vincolo anteriore all'abuso, dall'assenza o difformità di un titolo abilitativo prescritto ed dal contrasto con le norme urbanistiche e con prescrizioni degli strumenti urbanistici. Il principio è ribadito anche dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12 del 2004, secondo cui, ferma restando la disciplina di cui agli artt. 32 e 33 della L. n. 47 del 1985 e dell'art. 32, comma 27, lett. d) cit., non è

consentita la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate, anche prima dell'apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico come quelli di specie, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (v. Cons. Stato, Sez. VI, 2 agosto 2016, n. 3487). In ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1664; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2016, n. 1898). Nel caso di specie, in disparte i dubbi sulla riconducibilità delle opere ad epoca anteriore al 31 marzo 2003, i manufatti sono in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, né l'appellante ha ben argomentato in ordine alla conformità di quanto realizzato all'assetto urbanistico – edilizio vigente all'epoca dei lavori.

Si evince, invece, dai fatti di causa (ma tale circostanza è stata puntualmente evidenziata dal giudice di prima istanza nella sentenza impugnata) che l'area

oggetto di intervento è classificata dal P.R.G. vigente come zona verde rurale, sottoposta alla disciplina dell'art. 17 delle N.T.A., disposizione che ammette esclusivamente la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione del fondo rustico, tra cui case poderali e rurali, e consente la realizzazione di residenze plurifamiliari soltanto se rispondenti al fabbisogno del titolare dell'impresa agricola e di suoi diretti discendenti.

Ne consegue che, in difetto di prova di tali presupposti, le opere realizzate non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

11.4. Prive di pregio sono le deduzioni difensive di parte appellante in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato, atteso che mediante il richiamo alla normativa (ed ai vincoli) violati l'amministrazione ha dato congrua motivazione in ordine alle ragioni che escludono comunque ogni compatibilità degli interventi con l'assetto urbanistico – edilizio e paesaggistico del territorio, dovendosi rammentare che l'indirizzo attualmente prevalente della giurisprudenza ritiene che non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità di una domanda di sanatoria) di opere, in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell'amministrazione l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost..

11.5. Va, infine, chiarito che la conclusione cui si è pervenuti nella presente sede, in ordine all'infondatezza dei motivi di 'merito' relativi ad una presunta condonabilità delle opere, esclude di per sé l'autonoma rilevanza di eventuali violazioni procedurali eccepite dall'appellante. Con particolare riferimento alla denunciata

omessa tutela procedimentale, la giurisprudenza prevalente ha in più occasioni evidenziato come la doverosità dell'intervento repressivo dell'amministrazione, a fronte di abusi edilizi, esclude che possano assumere rilevanza eventuali violazioni di norme volte a garantire la partecipazione procedimentale, e segnatamente degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241 del 1990 (in termini, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4397 del 2006), atteso anche che, ai sensi dell'art. 21 *octies* l. n. 241 cit., l'amministrazione non avrebbe potuto adottare comunque un diverso provvedimento (v. Cons. Stato n. 813 del 2017).

12. Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

'P.Q.M.'

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello, come in epigrafe proposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giordano Lamberti, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Annamaria Fasano**

**IL PRESIDENTE**  
**Giordano Lamberti**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI